



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

**Corso di laurea magistrale in SCIENZE ECONOMICHE**

**Classe di laurea magistrale n. LM-56**

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 5**

**RIDD**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze economiche, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.

## **Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso**

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.

2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
- b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
- e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
- f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
- g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
- h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

## **Art. 3 Struttura e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.

4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

## **Art. 4**

## **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

### **Art. 5**

#### **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

### **Art. 6**

#### **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

### **Art. 7**

#### **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze economiche occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
- laurea nelle classi L-33 Scienze economiche o L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 270/2004) ovvero nella classe L-28 Scienze economiche o L-17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 509/99);
  - almeno 8 crediti formativi universitari già acquisiti in almeno uno dei sottoelencati settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06; almeno 8 crediti formativi universitari già acquisiti nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; almeno 6 crediti formativi universitari già acquisiti nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/01.
3. Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare ad un livello intermedio la lingua inglese e gli strumenti informatici di base.
4. Anche in assenza dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio (che si svolgeranno secondo un calendario reso noto dalla Facoltà). Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano conseguito una laurea nelle classi di cui al comma 2.

### **Art. 8 Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

### **Art. 9 Articolazione del corso di laurea magistrale**

1. Il corso di laurea magistrale in Scienze economiche comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
  - a) attività formative caratterizzanti;
  - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alla formazione interdisciplinare;
  - c) attività a scelta dello studente;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
  - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

### **Art. 10 Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato.

#### **Art. 11**

#### **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, con le modalità previste in un apposito regolamento di Facoltà.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

#### **Art. 12**

#### **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

#### **Art. 13**

#### **Percorsi formativi specifici**

1. Non sono previsti percorsi formativi specifici.

#### **Art. 14**

#### **Presentazione dei piani di studio individuali**

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Facoltà domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

#### **Art. 15**

#### **Tipologia delle forme didattiche**

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è convenzionale.

#### **Art. 16**

#### **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

#### **Art. 17**

#### **Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

#### **Art. 18**

#### **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 0 crediti.

#### **Art. 19**

##### **Natura del presente Regolamento**

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

#### **Art. 20**

##### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.